

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1966

(105^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1855) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1949, 1950
Lo GIUDICE, relatore 1950

« Parificazione alla cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (1866) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1950, 1951
MARTINELLI, relatore 1951
PARRI 1951

La seduta è aperta alle ore 19,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio,

Martinelli, Militerni, Parri, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Giancane e Santarelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1855)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 2.300 milioni con legge 2 aprile 1962, n. 182, viene ulteriormente elevato a lire 4.300 milioni. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

L O G I U D I C E , *relatore.* Onorevoli colleghi, il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ammonta attualmente a due miliardi e 300 milioni. Poichè, in base alla legge 29 luglio 1949, n. 474, gli istituti di credito fondiario possono emettere le proprie cartelle entro determinati limiti massimi, e precisamente fino a 20 volte e, in dati casi, previa particolare autorizzazione del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, fino a 30 volte l'importo del proprio patrimonio, la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, che aveva già ottenuto con decreto ministeriale del 6 marzo 1965 l'autorizzazione ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del predetto fondo di dotazione, ha da tempo esaurito le sue possibilità. Viceversa, sono ancora giacenti numerose domande di nuovi mutui; per cui, per non essere costretta ad interrompere la propria attività, sospendendo l'emissione delle cartelle, ha chiesto al Ministero del tesoro di poter aumentare il suo fondo di dotazione da 2.300 milioni a 4.300 milioni. Come si ricorderà, un provvedimento simile è stato già preso nel corso di questo stesso anno per il Banco di Napoli.

Ho qui i dati relativi agli impegni già assunti o per i quali è in corso l'istruttoria da parte della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, dai quali risulta che, di fronte ad una disponibilità residua di 4 miliardi e 541 milioni, esistono al 31 ottobre

1966 impegni maturati per 43.386 milioni per quanto riguarda i mutui ordinari e 8.006 milioni per quanto riguarda i mutui agevolati; in totale, dunque, 51.392 milioni. E poichè, come si è detto, le attuali disponibilità sono pari a 4.541 milioni, si è di fronte ad uno scoperto di 46.851 milioni.

A ciò si aggiunga che sono in corso altre richieste d'impegno per un importo di 50.861 milioni. Ora, dato che il settore dell'edilizia, che è stato tra i più colpiti dalla recessione, merita di essere sostenuto, io credo che, anche per riguardo a queste esigenze, sia opportuno approvare sollecitamente il presente disegno di legge: ciò consentirà alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia di poter continuare ad operare in questo settore, che tanto interessa la ripresa economica del nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma » (1866)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di di-

ritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi tutti sappiamo che l'Istituto per il credito sportivo ha facoltà di provvedere alla concessione del credito anche mediante remissione di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte il suo patrimonio, secondo quanto è stabilito dall'articolo 4 della legge istitutiva 24 dicembre 1957, n. 1295. Tale norma ha permesso l'emissione di un certo volume di obbligazioni, peraltro non assistite dalle agevolazioni di cui altri titoli analoghi usufruiscono. Esso, pertanto, ha chiesto l'emanazione di un provvedimento legislativo che parifichi le sue obbligazioni alle cartelle fondiarie, per i numerosi vantaggi che ne derivano: agevolazioni tributarie, ammissione alle quotazioni in Borsa, possibilità di deposito presso la Banca d'Italia in conto anticipazione su titoli, possibilità di utilizzo come deposito cauzionale presso la pubblica Amministrazione, eccetera. Tutti questi vantaggi renderebbero più appetibile il possesso di obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, il quale, in correlazione anche con le agevolazioni accordate alle obbligazioni di altri Istituti che non emettono obbligazioni fondiarie, ma che hanno ottenuto di parificare le loro obbligazioni a quelle fondiarie, ha avanzato la richiesta che analogo provvedimento sia adottato per le proprie obbligazioni.

Io concludo questa mia brevissima relazione proponendo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo presentato.

PARRI. Vorrei sapere se i mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo possano servire anche per l'acquisto di giocatori di calcio.

MARTINELLI, *relatore*. La domanda mi sorprende. Mi permetto di osservare che la legge istitutiva stabilisce nel primo comma dell'articolo 3: «L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali o di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi». Nessun'altra finalità è consentita. Questi mutui sono assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari oppure da delegazioni su imposte e sovrimposte e l'erogazione avviene su stati di avanzamento approvati dal Genio civile e vistati anche dagli organi tecnici del CONI.

Quindi l'acquisto di giocatori non rientra certo nelle finalità consentite dalla legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari